



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 1°.10.2013, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 3152/10 R.A.C.C., promossa da

- “ **A S.r.l.**”, **B e C**, con gli avvocati ,

contro

- “**D S.p.A.**”, con l'avvocato ,

avente ad oggetto: **leasing e fideiussione; opposizione a decreto ingiuntivo**,

sono comparsi: per parte attrice-opponente, l'avvocato , in sostituzione dell'avvocato ; per parte convenuta-opposta, l'avvocato

Si dà atto che il giudice redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede al deposito dello stesso in cancelleria in forma telematica mediante *consolle* del magistrato.

Le parti discutono la causa sulla base delle conclusioni rispettivamente precisate alla scorsa udienza, rimettendosi al giudice per la liquidazione delle spese.

Quindi, il giudice sospende l'udienza per deliberare e poi, richiamate le parti, dà lettura della seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

“D S.p.A.” ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma capitale di € 68.981,51 nei confronti di “ A S.r.l.”, B e C, la prima quale utilizzatrice inadempiente di un contratto di *leasing* avente ad oggetto beni strumentali per la lavorazione del legno (beni dei quali è stata contestualmente ingiunta la restituzione), gli altri quali fideiussori della debitrice principale.

“ A S.r.l.”, B e C si sono opposti al decreto, rilevando che i beni erano già stati messi a disposizione della banca ed eccependo la contrarietà a buona fede del comportamento di controparte, che avrebbe dapprima accettato una proposta di ridefinizione dei termini contrattuali e poi – dopo ingiustificato tergiversare – preteso l'adempimento a condizioni diverse da quelle così concordate. I garanti invocano, inoltre, l'inoperatività della garanzia per non avere avuto dalla banca tempestivo avviso dell'inadempimento dell'utilizzatrice.

“D S.p.A.” ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola pretestuosa ed infondata.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.

L'opposizione è essenzialmente incentrata sulla pretesa violazione, da parte di “ D S.p.A.”, di un accordo intervenuto tra le parti per una sospensione dei termini di pagamento dei canoni di *leasing*, al fine di venire incontro ad una dichiarata situazione di tensione

finanziaria in cui si era venuta a trovare l'utilizzatrice. Tale accordo sarebbe stato raggiunto "a metà maggio 2009" tra gli attori-opponenti (C e B) e il dott. E "in rappresentanza" della banca (v. capitolo 8 delle prove orali dedotte da parte attrice-opponente nella memoria 1°.3.2011). La convenuta-opposta ha riconosciuto che ci fu un incontro tra le parti, ma ha negato che il funzionario dott. E abbia speso il nome della banca per accettare la proposta di dilazione (non avendone né incarico, né potere), sostenendo che egli si limitò a ricevere la proposta e a trasmetterla agli organi competenti a deliberare (v. i capitoli di prova dedotti nella memoria 1°.3.2011 e le conformi risposte rese in udienza dal teste E). Detto questo, si deve osservare che nessuno dei testi introdotti dagli attori-opponenti ha saputo confermare la conclusione dell'accordo (avendo tutti dichiarato di non essere stati presenti all'incontro e di nulla sapere circa il contenuto dei discorsi tra le parti). Per il resto, nessuna conferma dell'allegazione degli attori-opponenti si rinviene nei documenti prodotti, dovendosi anzi rilevare che le stesse missive a firma di B (docc. n° 4 e n° 6 di parte attrice-opponente) sembrano confermare la sua piena consapevolezza che la proposta formulata a quell'incontro doveva essere approvata da altri organismi deliberativi all'interno della banca ("a Suo dire veniva portato in commissione entro la fine dello stesso mese"; "garantendomi che il Comitato non avrebbe avuto problemi per il risanamento").

Pertanto, il tema potrebbe essere tutt'al più (non quello della violazione di un accordo raggiunto tra le parti, ma) quello di un

comportamento non conforme a buona fede (del dipendente) della banca per avere ingiustificatamente indotto i debitori a crearsi una legittima aspettativa della conclusione di quell'accordo modificativo del contratto di *leasing*. Tuttavia, anche sotto questo profilo si deve osservare la mancanza di prova a sostegno dell'opposizione, posto che l'assoluta incertezza circa il contenuto dei colloqui tra il funzionario della banca e gli attori-opponenti (anche a prescindere dalla prova contraria consistente nelle dichiarazioni del medesimo funzionario) non permette di sapere se l'affidamento di questi ultimi fosse stato indotto da un atteggiamento poco trasparente o addirittura ingannevole del primo. In ogni caso, non si può fare a meno di rilevare che manca la stessa allegazione di conseguenze dannose subite dagli attori-opponenti e causalmente riconducibili alla supposta (ma non dimostrata) scorrettezza della banca, la quale, di per sé, non potrebbe certo fare venire meno l'obbligo dell'utilizzatrice di adempiere il contratto non modificato.

Per completezza di motivazione, si osserva, infine, che non può ravvisarsi alcuna violazione dei doveri di informazione della banca garantita nei confronti dei fideiussori. Basti dire che questi sono entrambi esponenti della debitrice principale (lo B ne è addirittura il legale rappresentante) e che entrambi parteciparono all'incontro con il funzionario della banca, sicché risulta davvero strumentale che si lamentino di non essere stati informati dal creditore circa la situazione di inadempienza dell'utilizzatrice. In ogni caso, alla banca non si

contesta di avere erogato credito ad un debitore principale ormai in crisi (art. 1956 c.c.), ma soltanto di avere eventualmente ritardato l'intimazione di rientro dal debito e la dichiarazione di risoluzione del contratto; ma sarebbe davvero paradossale addebitare a colpa della banca tale contegno, evidentemente determinato anche dalla richiesta di rinegoziazione del debito avanzata dalla cliente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. respinge l'opposizione, perché infondata, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n° 826/10 di questo Tribunale;
2. condanna gli attori-opponenti, in solido, al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.500 per compensi ai sensi del D.M. 20.7.2012, n° 140;
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della presente decisione nel volume di raccolta delle sentenze del tribunale.

Il Giudice.